



REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE CON CARROZZA A TRAZIONE EQUINA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 7 settembre 2006

Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 6 del 5 marzo 2015 e n. 13 del 17 marzo 2016

Art. 1
Definizione del servizio

1. Il servizio di trasporto di persone con veicoli a traino equino rientra tra i servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dall'art. 70 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e dalla legge regionale di esecuzione 30 luglio 1996 n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra". Detto servizio si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo.
2. Il numero di veicoli che possono esercitare tale servizio è soggetto alla limitazione numerica stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio viene svolto con veicolo avente le caratteristiche tecniche descritte al successivo art. 3, trainato da un cavallo dichiarato idoneo ed abilitato secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 2
Condizioni per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di trasporto di persone a mezzo di veicolo a traino equino è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dal Comune, a seguito di selezione pubblica, a persona in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 3
Caratteristiche del veicolo

1. Il veicolo, d'ora in poi denominato anche "carrozza" o "vettura", dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dagli articoli dal 64 al 70 del d.lg 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) e dagli articoli 220, 221, 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485.
2. La rispondenza ai requisiti tecnici prescritti dagli articoli di cui sopra dovrà essere attestata da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni.
3. Copia del certificato di cui al comma 2. deve essere inviata al Centro di Responsabilità Commercio e l'originale deve essere mantenuto sul veicolo.
La carrozza dovrà essere del tipo "Vittoria", "Wagonnet/Giardiniera", "Vis a Vis", "Landau" o avere caratteristiche simili ai modelli citati e presentare i seguenti requisiti:
 - capienza massima 5 posti, oltre al conducente;
 - essere aperta per la stagione estiva e prevedere una capote a semicerchio per il periodo invernale;
 - la verniciatura deve essere di colorazione scura, nelle tinte del nero, marrone, blu o verde scuro;
 - i tappetini devono essere in materiale antisdrucchiolo;
 - le sedute devono essere in materiale lavabile;La valutazione della rispondenza delle caratteristiche del veicolo verrà effettuata dagli uffici del C.d.R. Commercio.
4. Sulla carrozza dovrà essere applicato, a cura e a spese del titolare della licenza, un contrassegno metallico, delle dimensioni di cm. 9 x 11 riportante impressi lo stemma del Comune di Verona, la dicitura "SERVIZIO DI PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE CON CARROZZA A TRAZIONE EQUINA" e il numero della licenza.
5. Sullo stesso dovrà esservi apposto un sigillo a piombo, a cura del personale della Polizia Municipale.
6. Sulle carrozze non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari.

Art. 4
Razze di cavallo idonee per il servizio

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione delle carrozze per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
 - lipizzani;
 - maremmani;
 - trottatori;
 - altre razze se dichiarate idonee dal servizio veterinario.La valutazione avverrà a cura del Servizio veterinario dell'AULSS ai sensi del successivo articolo 5.
2. Il rilascio di licenza è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

Art. 5
Abilitazione del cavallo

1. Per essere autorizzati ad esercitare l'attività di trasporto pubblico con vettura a trazione animale, è necessario che il cavallo sia dotato di un certificato di abilitazione al lavoro.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio veterinario dell'AULSS, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati alla trazione di carrozze.
3. L'avvenuta iscrizione all'anagrafe dei cavalli è attestata da apposito contrassegno inamovibile applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza al trasporto con vettura a trazione animale dovrà rinnovare annualmente il certificato di abilitazione dell'animale al traino prima della sua scadenza, presso il Servizio veterinario competente.
5. Il titolare di licenza, in occasione della prima visita di abilitazione del cavallo, dovrà comunicare al Servizio veterinario il nominativo del medico veterinario curante; dovrà parimenti essere comunicata, entro 30 giorni, ogni variazione del nominativo.

Art. 6
Tutela del cavallo

1. Il cavallo destinato alla trazione di carrozze per il trasporto pubblico deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Non potrà essere impiegato alla trazione di vetture per il trasporto pubblico un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia.
3. Il cavallo che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà lavorare per più di otto ore al giorno e avrà diritto a pause adeguate di riposo.
4. Il titolare della licenza deve provvedere che in estate il cavallo possa sostare all'ombra e che venga abbeverato regolarmente.

Art. 7
Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino si articola su percorsi obbligatori proposti dal C.d.R. Mobilità e Traffico del Comune di Verona, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche. La Giunta Comunale procederà all'approvazione del percorso e delle aree di sosta proposte dal C.d.R. Mobilità e Traffico, sentita la Circoscrizione 1[^].
2. Durante il percorso sono consentite delle brevi soste, a richiesta delle persone trasportate, purchè il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare che pedonale.
3. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine adibite ed individuate dal C.d.R. Mobilità e Traffico. Spetta al Comune esclusivamente l'apposizione della segnaletica sulle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della

strada. E' facoltà del Comune interdire l'uso di dette piazzole, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra area, quando sussistano motivi di pubblico interesse.

4. E' prevista la possibilità che gli hotel, che si trovano all'interno dei percorsi previsti, prenotino il servizio di trasporto turistico con partenza dall'hotel ed arrivo in siti anche diversi, purchè situati lungo i percorsi prestabiliti per il servizio.
5. In via eccezionale, e previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli uffici competenti, anche in relazione al percorso da effettuarsi, potrà avvenire la distrazione del mezzo dal servizio autorizzato per un massimo di n. 20 eventi per anno solare.

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno e tradotte almeno in lingua inglese, francese e tedesca.
2. L'Amministrazione Comunale delibera periodicamente le tariffe da applicare, anche su proposta degli intestatari delle licenze rilasciate, sentito il parere della Commissione consultiva già operativa per il servizio taxi.

Art. 9

Criteri per l'assegnazione delle licenze

1. La licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino viene assegnata, in seguito ad una selezione pubblica, a soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. All'avviso di selezione pubblica verrà data pubblicità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
3. Non può essere assegnata più di una licenza per ciascuna persona.

Art. 10

Requisiti personali

1. Per ottenere il rilascio della licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero) e successive modificazioni;
 - b) avere un'età compresa tra i 21 ed i 65 anni ;
 - c) avere assolto all'obbligo scolastico;
 - d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, di cui all'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1996 n. 22, della provincia di Verona;
 - e) non svolgere in modo prevalente altre attività lavorative come lavoratore autonomo o dipendente;
 - f) non essere titolare di licenza per analoga attività, rilasciata da altro Comune;
 - g) avere la disponibilità giuridica del mezzo e dell'animale al momento del rilascio della licenza;
 - h) essere di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11

Contenuti dell'avviso di selezione pubblica

1. L'avviso di selezione pubblica deve prevedere almeno:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e per il rilascio delle licenze;

- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli che danno luogo a punteggio;
- e) le materie del colloquio;
- f) gli eventuali attestati sostitutivi;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità della graduatoria.

Art. 12

Commissione valutatrice

1. Per l'espletamento della selezione pubblica viene nominata un'apposita Commissione composta dal Dirigente del Centro di Responsabilità competente, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Polizia Municipale e da un rappresentante del Settore trasporti della Provincia; deve inoltre essere prevista la presenza di uno o più esperti in grado di valutare la conoscenza delle lingue straniere da parte dei candidati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. La Commissione procede all'esame della documentazione presentata.
3. I candidati che risulteranno in regola saranno ammessi a sostenere un successivo colloquio con la Commissione.
4. Al termine del colloquio la Commissione, a suo insindacabile giudizio, forma la graduatoria degli idonei.

Art. 13

Materie del colloquio

1. Il colloquio si svolge sulle materie sotto elencate:
 - a) codice della Strada e principali norme di comportamento;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e denominazione dei principali luoghi e siti storici della città;
 - c) conoscenza del regolamento comunale;
 - d) conoscenza dei principi per il benessere dell'animale.
2. La conoscenza di lingue straniere costituirà titolo valutabile.

Art. 14

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità quinquennale.

Art. 15

Rilascio delle licenze e loro validità

1. Il Dirigente del C.d.R. Commercio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria degli idonei, ne dà formale comunicazione agli interessati concedendo agli assegnatari di licenza un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento. Per comprovati motivi di forza maggiore può essere autorizzato un periodo di proroga.
2. Il servizio dovrà iniziare al rilascio della licenza.
3. La licenza ha durata illimitata. Almeno ogni tre anni sono previsti controlli d'ufficio sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento. Ove sorgano ragionevoli dubbi sulla permanenza dei requisiti, rimane ferma la potestà di procedere in ogni tempo agli accertamenti d'ufficio necessari.
4. La licenza, in analogia a quanto previsto per il servizio taxi, è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 della legge

regionale 22/1996 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
5. L'essere titolari di licenza comporta l'obbligo del rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 3 anni e salvi i casi di riabilitazione;
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla licenza.

Art. 17 Obblighi dei conducenti

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di :

- a) sottoporre a revisione il veicolo ai sensi dell'art. 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485);
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- c) applicare sul mezzo il contrassegno di riconoscimento di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
- d) conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza comunale ed il registro relativo agli orari di servizio di cui al successivo art. 19;
- e) indossare durante il servizio un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato, composto da camicia con maniche corte o lunghe, gilet o giacca, pantaloni lunghi e, nella stagione invernale, cappotto, pastrano o tabarro di colore scuro. Non è consentito indossare pantaloni corti, camicie/magliette senza maniche, ciabatte o zoccoli, giacche a vento o altro abbigliamento a colori sgargianti;
- f) non è consentito apporre alcuna forma di pubblicità ai componenti dell'abbigliamento della persona di cui alla lettera e), alle attrezzature per il cavallo e all'intera carrozza;
- g) non depositare direttamente sul suolo il foraggio dell'animale e provvedere all'asporto di eventuali resti;
- h) mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente, in modo tale da impedire spandimenti, rimuovendo eventuali deiezioni dal suolo pubblico;
- i) garantire le condizioni igieniche e di benessere del cavallo, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti;
- j) osservare quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di leggi penali o leggi speciali in materia di violazione dei diritti degli animali;
- k) consegnare al competente ufficio comunale presso il Comando della Polizia Municipale entro 24 ore dal ritrovamento, salvo motivate cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata,
- l) comunicare il cambio di residenza all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, entro il termine di 15 giorni;

- m) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida, entro le 24 ore successive alla notifica;
- n) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- o) osservare quanto previsto dall'art. 183 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 485).

Art. 18 **Sostituzione alla conduzione della carrozza**

I titolari di licenza per l'esercizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino possono essere sostituiti temporaneamente alla conduzione da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della I.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio competente presso il C.d.R. Commercio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio documentati da certificato medico;
- b) per chiamata alle armi o per servizio civile/militare volontario;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui.

Art. 19 **Orari del servizio e tenuta del registro**

1. Il servizio potrà essere svolto tra le ore 9,00 e le ore 24,00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e tra le ore 9,00 e le ore 22,00, nei restanti mesi, con un orario giornaliero non superiore a 12 ore, anche frazionate. Il cavallo dovrà comunque essere adibito al servizio per non più di 8 ore al giorno, dovendosi diversamente provvedere alla sostituzione.
2. Il conducente dovrà annotare in modo contestuale, su apposito registro, l'ora di inizio del servizio, le eventuali pause e l'ora in cui terminerà il servizio stesso.
3. Il servizio dovrà essere sospeso ogni anno nelle seguenti giornate: 6 gennaio, 8, 25 e 31 dicembre. In caso di manifestazioni programmate o di occupazioni straordinarie di Piazza Brà, dovrà essere utilizzata la fermata di Piazza Erbe o altra area indicata dall'Amministrazione.
4. Le giornate di sospensione possono non essere computate come periodo di ferie.

Art. 20 **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 70 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette anche alle seguenti sanzioni amministrative:
 - DIFFIDA per mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento
 - SOSPENSIONE della licenza per un periodo da giorni 7 a 6 mesi, quando il titolare sia già incorso in un provvedimento di diffida
 - REVOCA:
 - per il sopraggiungere degli impedimenti di cui all'art. 16;
 - a seguito di due procedimenti che abbiano comportato la sospensione anche per motivazioni diverse;
 - qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - qualora il comportamento del titolare della licenza comprometta la sicurezza dei passeggeri o risulti lesivo del prestigio della città.
2. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza di cui ai commi precedenti, tutti i titoli abilitativi al trasporto pubblico devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente.
3. La revoca e/o la restituzione del titolo viene comunicata all'ufficio della Camera di Commercio competente alla formazione e conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della I.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 21

Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare della licenza, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento; sulla base delle risultanze di tale verifica, l'Amministrazione potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della licenza stessa.
2. E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita – temporanea o permanente – dei requisiti di idoneità.

Art. 22

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per il servizio taxi, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 9 marzo 1995 e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente servizio.